

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni causati a Terzi dall'Assicurato, conseguenti a negligenze o errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale, che cagionino ai predetti i terzi una perdita pecuniaria.



Che cosa è assicurato?

Coperture assicurative sempre operanti:

- ✓ **Responsabilità Civile Perdite Patrimoniali:** L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificata agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da un membro del Suo Staff e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso debba rispondere durante il periodo di assicurazione. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. La garanzia sopra prestata si intende estesa anche alle richieste di risarcimento derivanti da atti illeciti commessi sempre riferiti alla professione di agente in attività finanziaria e/o mediatore creditizio, da persone per le quali l'Assicurato è legalmente obbligato a rispondere, comprese le persone che al momento della richieste di risarcimento erano dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa contro di loro in caso in cui abbiamo agito con dolo

✓ Condizioni Particolari Aggiuntive:

- ✓ **Estensione RC Conduzione dello studio;**
- ✓ **Codice Privacy;**
- ✓ **Estensione Decreto Legislativo N. 81/2008;**
- ✓ **Estensione penalità fiscali;**
- ✓ **Smarrimento documenti.**

N.B. Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza e/o sulla scheda di adesione sottoscritta dall'Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le garanzie valgono esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
- ✗ L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, si intende esclusa quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione non comprende le perdite conseguenti:

- ✓ Ammanchi di cassa;
- ✓ Fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✓ L'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- ✓ Smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- ✓ Incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- ✓ Attività connessa alla gestione del personale;
- ✓ Azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- ✓ Danni da inquinamento;
- ✓ Danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi;
- ✓ Da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite dell'Assicurato, del premio che è determinato per periodo di assicurazione annuale. Resta fermo di disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'intermediario oppure direttamente all'Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Il contratto di assicurazione ha validità annuale e alla sua naturale scadenza scade senza necessità di disdetta.

Le relative adesioni alla copertura di ciascun singolo Assicurato decorrono dalle ore 00.000 del giorno 01 gennaio e terminano inderogabilmente alle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.

Parimenti, resta inteso che i termini di operatività di cui al capoverso precedente sono subordinati all'effettiva corresponsione del premio relativo a ciascun Assicurato, mediante bonifico bancario all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.